ALTERITÀ E *POTERE PUNITIVO* NELLO SCENARIO EUROPEO CONTEMPORANEO. SPUNTI A SOSTEGNO DI UN APPROCCIO CRITICO POST-COLONIALE

di Laura Ricci
(*Dottoranda in diritto penale, Università di Pisa*)

SOMMARIO: 1. Alterità e potere di punire in epoca contemporanea. Note introduttive. – 2. Alterità. – 2.1. Etica dell'alterità, eteronomia e vulnerabilità. – 2.2. *Othering* e critica post-coloniale. – 3. Alterità, identità, migrazioni. I dispositivi giuridici contemporanei di *othering* nell'Europa contemporanea. – 4. Alterità e società multiculturale. – 5. Osservazioni conclusive.

1. La ricerca di un'eredità coloniale all'interno di istituzioni, prassi e, in generale, modelli sociali, politici e giuridici contemporanei ha finalmente iniziato a impegnare anche studiosi e studiose delle discipline penalistiche: allo scopo di rimeditare la "questione criminale"[1] in chiave post-coloniale (o decoloniale), da qualche anno si è cominciato ad affrontare criticamente l'impatto di quel passato tanto sulla fisionomia delle istituzioni e delle prassi di controllo e repressione del crimine, quanto sulle strutture di pensiero e di conoscenza[2], mutuando un approccio tipico della teoria critica, appunto, post-coloniale[3].

[1] Questa l'espressione utilizzata da A. Aliverti-H. Carvalho-A. Chamberlen-M. Sozzo, *Decolonizing the Criminal Question*, in *Punishment & Society*, 2021, 297-301, per richiamare l'idea di uno studio multidimensionale, improntato all'osservazione del crimine in una prospettiva di stretta dipendenza di quest'ultimo rispetto a «*the procedures by which it is defined, the instruments deployed in its administration and control and the politics and debates around criminal justice and public order. The criminal question can therefore be provisionally defined as an area constituted by actions, institutions, policies and discourses whose boundaries shift [...]*», così T. Pitch, *Limited Responsabilities*, London 1995, 52.

[2] Sembra, infatti, essere emerso «*a growing effort from different theoretical perspectives to interrogate critically the impact of colonialism in the past and present of institutions and practices of crime control, both at the central and peripheral contexts, as well as in the production of knowledge in the criminological field*», uno sforzo teso, cioè, «*to identify, explain and assess the effects of colonialism in crime and crime control policies, institutions, and practices, as well as its impact in framing and shaping dominant criminological theories and methodologies*», nonchè «*to successfully deconstruct those effects in relation to this complex array of discourses and practices and to contribute to building alternative paths, both at the level of thinking and intervention*», A. Aliverti-H. Carvalho-A. Chamberlen-M. Sozzo, *Decolonizing the Criminal Question*, cit., 298-299.

[3] In estrema sintesi, l'approccio degli studi post-coloniali propone un «rinnovamento del [...] modo di guardare alla modernità nel suo complesso», nel senso che «[l]a storia globale della modernità fin dalle sue origini [...] deve ormai essere letta a partire da una pluralità di luoghi ed esperienze, all'incrocio tra una molteplicità di

Questi studi, tutt'ora in fase di sviluppo, sono caratterizzati da diverse traiettorie di indagine, talvolta tra loro intersecantesi. Alcune di esse, ad esempio, mirano a rivelare la centralità del ruolo giocato da quella vicenda storica nell'ambito dell'evoluzione della giustizia penale, dimostrando, in particolare, come le pratiche punitive sviluppatesi nei contesti coloniali rappresentino esperienze di anticipazione e sperimentazione di prassi punitive successive (si pensi, per esempio, alle colonie penali e alla *penal transportation*)[4].

Altri filoni di approfondimento, invece, ambiscono ad illuminare i nessi intercorrenti tra razzismo, scienza criminologica, imperialismo e politiche criminali contemporanee. Sottolineando come «[*c*]*riminological knowledge (…) crafted in European metropoles informed technologies and tools to make sense of and act upon an unknown social topography in colonial domains, which were in turn refined through their operation*», tali studi evidenziano, soprattutto, la necessità di soffermare l'attenzione sulle politiche e le istituzioni imperiali che hanno promosso la costruzione di figure dell'alterità[5].

La riflessione che qui proponiamo vuole, in un certo senso, segnare il punto di avvio di un indirizzo d'indagine che accolga quest'ultima sollecitazione, concentrandosi sulla ricerca e l'approfondimento dei suddetti nessi; sul legame, cioè, tra questione criminale e costruzione dell'alterità, in una prospettiva di valorizzazione delle radici coloniali di tale connubio, secondo una lettura "di lunga durata" e nell'ottica di una apertura dei confini all'influenza esercitata "dalla periferia verso il centro".

---

sguardi che destabilizza e decentra ogni narrativa "eurocentrica"[…]» e invita a diffidare da «ogni lettura troppo rigida del rapporto tra centro e periferia, che consegnerebbe la storia dell'espansione coloniale a episodio appunto "periferico", occultandone la funzione costitutiva nell'esperienza globale della modernità […]», S. Mezzadra, *La condizione postcoloniale. Storia e politica nel presente globale*, Verona 2008, 11-12. Per una introduzione al campo della teoria e critica post-coloniale v. inoltre M. Castro Varela-N. Dhawan, *Postkoloniale Theorie: Eine kritische Einführung*[3], Bielefeld 2020, 23 ss. e P. Williams-L. Christman, *Introduction*, in P. Williams-L. Christman (eds.), *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. A Reader*, New York 2013, 1-20.

[4] A. Aliverti-H. Carvalho-A. Chamberlen-M. Sozzo, *Decolonizing the Criminal Question*, cit., 305. Studi di questo tipo mettono, peraltro, in luce come l'epoca coloniale abbia rappresentato un momento di trasferimento e, più spesso, imposizione di prassi e discipline dal "centro" verso le periferie, con conseguente adattamento e mutazione delle stesse di fronte alla realtà della colonia. Per questo primo filone d'indagine, a livello sovranazionale, possiamo ricordare, in particolare, i lavori di Clare Anderson: es. C. Anderson (eds.), *A Global History of Convicts and Penal Colonies*, London 2018; Ead, *Transnational Histories of Penal Transportation: Punishment, Labour and Governance in the British Imperial World, 1788–1939*, in *Australian Historical Studies* 2016, 381-397; Ead, *Convicts, Carcerality and Cape Colony Connections in the 19th Century*, in *Journal of Southern African Studies* 2016, 429-442. A livello nazionale, invece, v., ad esempio, O. De Napoli, *Colonialism through penal deportation in the Italian political and legal debate. From Unification to the beginning of the colonial enterprise*, in *QuadFior* 2020, 185-220; F. Di Pasquale, *The "Other" at Home: Deportation and Transportation of Libyans to Italy During the Colonial Era (1911–1943)*, in *IRSH* 2018, 211–231.

[5] A. Aliverti-H. Carvalho-A. Chamberlen-M. Sozzo, *Decolonizing the Criminal Question*, cit., 307.

Più in particolare – individuando tendenze comuni nell'attuale quadro politico-sociale e giuridico europeo - ci proponiamo di indagare come, da un lato, si atteggi il diritto penale (*rectius* l'esercizio del potere di punire) quando i suoi destinatari siano qualificati, considerati, percepiti come "altri" rispetto a un ipotetico "modello ordinario di soggetto di diritto"; dall'altro lato, se, e come, l'agire punitivo contribuisca a sua volta a dare vita e a plasmare la (*rectius* una o più) alterità, o, comunque, a conferire alle e ai (presunti) "titolari" della stessa uno statuto tale da collocarli in una posizione di - più o meno - netta separazione e/o subordinazione rispetto al canone di una (pretesa) "ordinaria" soggettività. D'altra parte – merita qui molto brevemente rammentarlo – esattamente queste erano le caratteristiche essenziali e le premesse ideologiche del diritto penale coloniale, ad es. italiano: giurisdizioni separate e norme applicabili differenziate per colonizzati e colonizzatori (quindi, sostanzialmente, a seconda dell'appartenenza razziale), uso strumentale del diritto penale per finalità legate al mantenimento del dominio coloniale, introduzione di strumenti di punizione preventiva legittimati su basi ideologiche discriminatorie[6].

Circa la scansione che seguiremo nell'esporre i contenuti attinenti alle tematiche prescelte, inizieremo col domandarci che cosa si debba intendere per alterità, e proveremo a fornire qualche coordinata di fondo utile a isolarne una o più declinazioni, almeno in via di approssimazione. In una fase successiva, ci preoccuperemo della prospettiva dinamica e lo faremo, essenzialmente, proponendo una panoramica su alcuni "settori del punire" che sono - o sembrano poter essere – precipuamente o maggiormente interessati dall'incontro con "l'altro".

Precisiamo sin d'ora che spesso, in luogo di diritto penale, utilizzeremo l'espressione "esercizio del potere di punire" o espressioni affini, allo scopo di rimarcare la presa di distanza dall'immagine ideale con cui il diritto penale è comunemente descritto all'interno di quella narrazione dominante che ne richiama le radici liberali sette/ottocentesche. Intendiamo, cioè, esprimere con questa formula l'opzione per un approccio espressamente critico tutt'altro che inedito: invero, la propensione al disvelamento delle storture provocate dall'effettivo operare del sistema punitivo, delle lesioni ch'esso determina sul costrutto di principi liberal-garantistici che dovrebbe informarlo, costituisce, com'è noto, la cifra caratteristica e, al contempo, l'obiettivo preponderante della scienza penalistica, sempre attenta a non sottovalutare il rischio che quella narrazione dominante possa condurre a una lettura miope, a un'osservazione parziale e viziata dell'agire del diritto penale, che ne confonda l'"essere" con il "dover essere"[7]. Rischio di cui ci rende edotti, per esempio, Luigi

[6] Per una disamina dettagliata di questi aspetti si rinvia a L. Martone, *Diritto d'oltremare. Legge e ordine per le Colonie del Regno d'Italia*, Milano 2008, *passim*; Id, *La giustizia italiana nelle colonie*, Torino 2015, *passim*.

[7] Tra le voci critiche e demistificanti più connotate della riflessione penologica, trovano spazio tanto quelle di

Ferrajoli, quando ci ricorda che: «[l]'immagine offerta da un ordinamento è [...] diversa a seconda che si guardino dall'alto le sole condizioni normative di validità, o invece, dal basso, le sole condizioni fattuali di effettività. Visto dai piani più alti l'edificio penale, come del resto ogni edificio giuridico, presenta indubbiamente un'immagine di razionalità e giustizia che è ben diversa da quella d'irrazionalità e d'ingiustizia offerta di solito dai suoi piani più bassi»[8].

2. Fatta questa doverosa premessa, possiamo ora dedicarci a una riflessione preliminare attorno al concetto di alterità, rivolta, essenzialmente, a circoscriverne una nozione utile ai nostri fini di ricerca.

Già abbiamo accennato, per la verità, a una definizione ampia e generalissima di "alterità", che dà conto di un "legame circolare" tra la stessa e il settore giuridico in senso lato, associando l'alterità alla deviazione da un presunto modello ordinario di soggetto di diritto; il che, in effetti, sembra presupporre che il diritto possa dirci, quantomeno, che cosa alterità non sia. Per meglio tematizzare e delineare i contorni di questa definizione, tuttavia, dobbiamo, per un attimo, spingerci oltre i confini della nostra disciplina, per poi farvi ritorno una volta acquisita una maggiore consapevolezza sull'evoluzione extra-giuridica del concetto, o meglio dei concetti di, alterità.

Prenderemo, dunque, le mosse da questa peregrinazione extra-disciplinare, ma non prima di una breve ma opportuna puntualizzazione. Segnatamente, teniamo a specificare che non intendiamo qui proporre una ricostruzione dettagliata di tutte le approfondite e raffinate elaborazioni concettuali – nonché di tutti gli accesi dibattiti – che interessano il concetto di alterità. L'impresa sarebbe certamente stimolante ma tutt'altro che accessibile: già solo sul piano filosofico, le molteplici prospettive

autori esterni al contesto giuridico – qui il riferimento a Michel Foucault è d'obbligo e, in particolare, alla celebre opera *Surveiller et punir. Nassaince de la prison*, apparsa per la prima volta nel 1975 e destinata a marcare un fondamentale spartiacque per la critica della pena moderna e dell'istituzione penitenziaria –, quanto autori afferenti alla tradizione più propriamente giuridica, pur in senso lato, (segnatamente, sia penalistica in senso stretto, che penitenziaria, criminologica e giuridico-sociologica). Quanto al contesto italiano, solo per citarne alcuni, possiamo menzionare Dario Melossi e Massimo Pavarini (*Carcere e Fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario* del 1977, ove si indagano criticamente le radici storiche delle istituzioni carcerarie, illuminandone le strette connessioni con i modelli di organizzazione sociale rivolti alla gestione delle masse degli "esclusi"), Alessandro Baratta (pensiamo, tra le altre, all'opera del 1982, fondazionale della sociologia penale, *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, nella quale si esplora il tema dei legami tra strutture sociali, culturali ed economiche e produzione della devianza), oppure, ancora, i pungenti contributi di Tullio Padovani ad es. in materia di istituzione carceraria (*L'utopia punitiva: il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Milano 1981; *La pena carceraria*, Pisa 2014). Quanto all'ambito sovranazionale, ci limitiamo, invece, a ricordare il basilare contributo, di taglio più sociologico, di David Garland (cfr., ad esempio, *ex multis*, *Punishment and Welfare - A History of Penal Strategies* del 1985).

[8] L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*[11], Bari 2018, 724.

d'impiego del concetto sono così variegate e complesse che in questa sede, a tacer d'altro, non disporremmo dei necessari strumenti di analisi e comprensione per correttamente inquadrarle. Più modestamente, invece, - e scusandoci fin d'ora per l'approssimazione e la sintesi -, proveremo a tracciare un quadro generalissimo d'insieme muovendo dalla riflessione etico-filosofica per approdare a quella politico-sociale, quindi giuridica e, specificamente, giuridico-penale.

2.1. Iniziamo col ricordare come, in epoca recente, la categoria dell'"altro" subisca una profonda rivisitazione da parte di alcune filosofie novecentesche, sia di matrice fenomenologica ed ermeneutica, che di stampo post-strutturalista e decostruttivo, le quali declinano l'alterità in modo inedito, nei termini di una *alterità assoluta*: un'alterità, cioè, che, diversamente da quanto si verifica, ad esempio, nella dialettica hegeliana, dove il sé e l'altro trovano sempre una sintesi, non può ricondursi al sé e non può essere dal - e nel - sé compresa[9].

Nella riflessione del filosofo francese di origini ebraiche Emmanuel Lévinas[10], in particolare, il ripudio del movimento "violento" di comprensione dell'altro[11] sposta il *focus* da un piano gnoseologico, a un piano dove l'alterità, appunto perché *assoluta* -

[9] Cfr., per questa ricostruzione, S. Dadà, *Etica della vulnerabilità*, Brescia 2022, 38, la quale ci ricorda anche che la categoria dell'"altro" fa il suo ingresso nel pensiero filosofico come concetto di relazione e, più precisamente, di differenza: nel pensiero platonico, segnatamente nel dialogo con lo straniero di Elea del *Sofista* platonico (255e-263d), l'alterità viene, infatti, ad essere intesa come una delle due varianti del non-essere: non essere come diverso (altro, appunto) e non essere come contrario. Al pensiero hegeliano si deve poi la riscoperta della categoria in epoca moderna: la centralità che "l'altro" assume nella dialettica hegeliana fa sì che l'alterità divenga, difatti, uno dei poli attorno ai quali si concentra l'elaborazione filosofica di tradizione fenomenologica (sul punto, v. anche J.R. Morss, *Heteronomy as the Challenge to Nation: A Critique of Collective and of Individual Rights*, in *Law Text Culture* 2004, 174-175). Secondo una diversa lettura, tuttavia, si ritiene che non tanto il concetto di alterità, che appunto già conosce radici antiche, quanto piuttosto «la seria presa in considerazione dell'estraneo inizi[a] dopo Hegel, con Feuerbach, Kierkegaard, Nietzsche, quindi con l'interrogazione radicale di Husserl, con la sociologia di Simmel e in diversi altri autori [...]», B. Waldenfelds, *Estraneo, straniero, straordinario. Saggi di fenomenologia responsiva*, Torino 2011, 60. Tra i concetti di alterità ed estraneità, in effetti, Waldenfelds ravvisa uno scarto sul quale, tuttavia, non intendiamo soffermarci oltre: per comodità continueremo ad utilizzare l'espressione "alterità" in un senso molto ampio, quindi comprensivo anche, eventualmente, della categoria dell'estraneità (la *Fremdheit* che, secondo l'A., dovrebbe tradursi in inglese come *alienness*, da distinguersi perciò dalla *otherness* o *alterity*; per ulteriori approfondimenti sul punto si rinvia comunque a quanto precisa l'A. *ibidem*).

[10] Per una introduzione alla filosofia di Emmanuel Lévinas, cfr. *ex multis*, C. Davis, *Levinas: An Introduction*, Cambridge 1996; M.L. Morgan, *The Cambridge Introduction to Emmanuel Levinas*, Cambridge 2011.

[11] Una violenza che risiede nella circostanza che «[t]o comprehend is to make something my own», C. Douzinas-R. Warrington, *The Face of Justice: Jurisprudence of Alterity*, in *Social & Legal Studies* 1994, 415, dal momento che «*we can only know things from within a system of representation. Knowledge of exteriority is always a violation of otherness. [...] We cannot know the "outside," the "beyond," of any system of objectification, for the world that appears to us is the world represented to an objectifying consciousness*», D. Cornell, *Post-Structuralism, the Ethical Relation, and the Law*, in *Cardozo Law Review*, 1988, 1597. Sul punto v. anche S. Dadà, *Etica della vulnerabilità*, cit., 42.

cioè *inconoscibile* benché, pur sempre, *relazionale* -, diviene il fulcro dell'agire etico. Tralasciando i dettagli più complessi e le eventuali criticità che altre autrici e altri autori ravvisano in questa visione, quel che ci preme sottolineare è come l'orizzonte etico levinasiano, tutto incentrato sull'alterità, prenda nettamente le distanze dal concetto illuministico di autonomia[12].

Si tratta, infatti, di un agire etico che non è fondato su una deliberazione razionale - e, per questo, nell'ottica kantiana, *universale* - di un soggetto autonomo, cioè indipendente, impermeabile al mondo esterno[13]. Al contrario, tale agire è stimolato dalla *responsabilità* suscitata dalla presenza dell'(assolutamente) "altro" irriducibile al sé[14] in una fase di "pre-comprensione razionale" della realtà[15]. Si verifica, così, un'insolita dissociazione tra responsabilità e identità: la responsabilità, che consiste in una chiamata alla cura altrui, nulla ha a che vedere, infatti, con il riconoscimento dell'altro come proprio simile; tale responsabilità è, anzi, provocata dall'alterità assoluta e disvela la condizione di dipendenza verso l'altro cui il soggetto è costantemente esposto, quindi la sua vulnerabilità.

Facendo leva sul concetto di alterità assoluta, l'etica dell'alterità determina, di conseguenza, un cambio di paradigma laddove rivaluta l'*eteronomia* e la *vulnerabilità* e le declina sotto una luce nuova, valorizzando al massimo grado il profilo relazionale come elemento propulsivo dell'agire etico. «In opposizione alla paura suscitata dalla vulnerabilità», si osserva, infatti, «paura da cui si originano le logiche securitarie ed eugenetiche che sono alla base delle biopolitiche distruttive della vita, Lévinas rimarca [...] l'esigenza di non avere paura della paura, in modo da sancire l'accoglienza da parte dell'io dell'intrusione dell'altro»[16]. Non a caso, questa riflessione si inserisce in un

---

[12] Sul punto cfr. S. Rossetti, *La vulnerabilità tra umanesimo e post-umanesimo antispecista*, in M.G. Bernardini-B. Casalini-O. Giolo-L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica e diritto*, Roma 2018, 95.

[13] Come è stato specificato, nell'etica kantiana l'idea di un'autonomia strettamente legata all'indipendenza si esprime nel suo grado massimo. In essa, infatti, «*ethical conduct depends on an acceptance of one's own decision-making role as contrasted with a denial of that role. This is a corollary of the categorical imperative, which demands that any action I take must be such that I would will that action to be taken universally. For Kant there is no valid escape route from personal responsibility - I must 'own' my actions and judgments. To do otherwise would be to attribute responsibility (or cause) to some external agency or system, such as the environment, my educational experiences, the legal system, my biological needs or my mere moral preferences. These false theories of responsibility are for Kant examples of heteronomy [..]*», J.R. Morss, *Heteronomy as the Challenge to Nation*, cit., 171.

[14] «*[I]n the responsibility for the Other, for another freedom, the negativity of this anarchy, this refusal of the present, of appearing, of the immemorial, commands me and ordains me to the other, to the first on the scene, and makes me approach him, makes me his neighbor ... It provokes this responsibility against my will, that is by substituting me for the other as hostage*», così Lévinas citato in A. Loumansky, *Levinas's Contribution to the Law of Hospitality*, in *Liverpool Law Review* 2020, 74.

[15] Ciò perché, nel pensiero di Levinas, «*[e]thics precedes autonomy as well as ontology*», J.R. Morss, *Heteronomy as the Challenge to Nation (...)*, cit., 178.

[16] S. Rossetti, *La vulnerabilità tra umanesimo e post-umanesimo*, cit., 97.

filone più ampio, del quale fanno parte autrici, anch'esse di origine ebraica, come Simone Weil e Hannah Arendt, che, a seguito dei tragici eventi della metà del Novecento, conferiscono «progressivamente [...] maggiore centralità alla vulnerabilità», spostando «l'attenzione dal soggetto "egocentrico" della tradizione filosofica moderna europea a un soggetto che si costruisce in rapporto con l'"altro", "esposto all'altro" e, al contempo, "interpellato dall'altro"»[17].

Sviluppi proficui dell'etica dell'alterità si apprezzano, soprattutto, all'interno dell'amplissimo dibattito interdisciplinare sorto, più di recente, attorno al concetto di vulnerabilità. Tale dibattito, di matrice prevalentemente femminista contemporanea, prende le mosse dal binomio alterità-vulnerabilità arrivando ad ampliare e approfondire tale riflessione etica, per poi proiettarla nell'ambito della teoria politica e della filosofia del diritto[18]. Non potendoci soffermare su tutte le voci che lo animano e dovendoci avviare alla conclusione di questa prima parentesi del nostro *excursus* extragiuridico, riteniamo opportuno richiamare adesso l'attenzione sulla riflessione della filosofa Judith Butler e, in particolare, sulla direzione che la stessa imprime al lascito delle pensatrici e dei pensatori dell'alterità: in particolare, appunto, Hannah Arendt ed Emmanuel Lévinas[19].

Sia Arendt che Lévinas, a parere di Butler, pur partendo da presupposti diversi - e verso direzioni diverse orientandosi -, mettono in discussione la classica concezione liberale dell'individualismo secondo cui «gli individui entrano coscientemente all'interno di determinate forme contrattuali, e le loro reciproche obbligazioni derivano dal deliberato e intenzionale accordo con gli altri (..)», sicché essi «poss[o]no essere responsabili solo per quei tipi di relazione, codificate da accordi, nelle quali si entra coscientemente e volontariamente»[20]. Pertanto, le riflessioni filosofiche di

[17] L. Re, *Introduzione. La vulnerabilità tra etica, politica e diritto*, in M.G. Bernardini-B. Casalini-O. Giolo-L. Re (a cura di), *Vulnerabilità*, cit., 12.

[18] Solo per citarne alcune, il richiamo spazia dalle pensatrici dell'etica della cura quali Eva Feder Kittay e Joan Tronto, alla teorizzazione politica della *shared vulnerability* elaborata da Martha Finemann, e poi, ancora, dal pensiero etico-filosofico di autrici come Judith Butler e Adriana Cavarero, alla prospettiva etico-politica dell'"autonomia relazionale" proposta da Catriona Mackenzie e Natalie Stoljar. Per una panoramica si rinvia a S. Dadà, *Etica della vulnerabilità*, cit., 86-96; nonché B. Casalini, *Le teorie femministe contemporanee, dal paradigma della sovranità al paradigma della vulnerabilità*, in M.G. Bernardini-B. Casalini-O. Giolo-L. Re (a cura di), *Vulnerabilità*, cit., 27-48.

[19] Judith Butler è una filosofa contemporanea, statunitense di origine ebraiche, la quale, nella fase matura della sua produzione filosofica, soprattutto a seguito dei tragici eventi dell'11 settembre 2001, muta l'oggetto della propria indagine dal tema della "performatività del genere" al tema della vulnerabilità umana (per una sintetica panoramica v. A Pinto, *Vulnerabilità: come trasformare il dato ontologico in categoria politica. Un confronto tra Adriana Cavarero e Judith Butler*, in M.G. Bernardini-B. Casalini-O. Giolo-L. Re (a cura di), *Vulnerabilità*, cit., 65-70). Noi ci soffermeremo, quindi, su quest'ultima fase della sua attività filosofica e su alcune delle opere che la contraddistinguono.

[20] J. Butler, *L'alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell'azione collettiva*, titolo originale: *Notes Toward a Performative Theory of Assembly*, trad it. a cura di F. Zappino, Milano 2017, 132.

entrambi offrono preziosi spunti per delineare «un'istanza etica che non sia riducibile né al consenso, né all'accordo, e che si collochi al di fuori dei legami comunitari consolidati (...)»[21].

Recuperando tali profili, Butler elabora, quindi, una "politica del corpo" che trova il proprio fulcro nella relazione tra la precarietà, cioè nell'esposizione all'interdipendenza sociale e politica (*precarity*), e le pratiche di coabitazione. Lungo tale direttrice, la dimensione del politico finisce così per risultare indissociabile dalla precarietà ed essere rivolta «all'organizzazione e alla tutela dei bisogni corporei», al perseguimento delle «condizioni sociali della vita vivibile», quindi, alla minimizzazione della precarietà stessa (intesa però nell'ultima accezione data, cioè come *precarity*) [22]. Dall'obbligazione etica fondata sulla vulnerabilità, cioè sull'esposizione all'alterità, si perviene così ad una politica della coabitazione consapevole della vulnerabilità dei corpi, tesa a contrastare l'iniqua distribuzione tattica della precarietà fondata su regole dominanti capaci di stabilire «quali vite siano degne di lutto e meritevoli di protezione e quali vite ne siano invece indegne, o solo marginalmente o episodicamente degne», caratterizzante ogni sforzo politico di governo[23].

La teorizzazione politica di Butler rappresenta, pertanto, ciò che potremmo definire come "l'apice della parabola dell'etica dell'alterità": una parabola che, come abbiamo appena visto, trova il suo punto di avvio nella declinazione positiva e propulsiva del concetto di alterità operata dalle filosofie di metà Novecento per approdare ad una radicale revisione del principio di uguaglianza attraverso la sostituzione della granitica, razionale, soggettività unica di matrice illuminista, con l'immagine di un soggetto universalmente - e, allo stesso tempo, particolarmente -, precario e vulnerabile. A partire da questa stimolante e dirompente visione, molti aspetti, allora, si ripensano di conseguenza: dalla relazione etica che lega gli individui al dovere politico di assicurare a tutte le persone una vita degna di essere vissuta o, per dirla con Butler, degna di lutto[24]. Si tratta, nel complesso, di una prospettiva - vale la pena ribadirlo - in cui la condizione di interdipendenza, lungi dallo spalancare una finestra su un abisso spaventoso - dove il soggetto, rifiutando di riconoscere questa dipendenza, piuttosto tenta di invertire la tendenza degradando l'altro fino ad arrivare ad annientarlo –, si propone come momento positivo di rottura, rifondativo della vita sociale.

---

[21] *Ivi*, 126.

[22] *Ivi*, 140.

[23] *Ibid*.

[24] Su questo concetto v. *amplius* J. Butler, *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*, New York 2004, *passim*.

2.2. Le concettualizzazioni contemporanee, delle quali abbiamo poc'anzi accennato le linee essenziali, rappresentano, tuttavia, solo una delle varianti della riflessione novecentesca sull'alterità. Oltre all'idea levinasiana di altro, ben nota è altresì la teoria critica dell'alterità sviluppata da Simone de Beauvoir ne *Le Deuxième Sexe*, opera fondazionale del femminismo moderno; teoria riecheggiante, altresì, nella letteratura post-coloniale, in particolare all'interno della produzione di autrici e autori quali – solo per citarne alcune e alcuni - Franz Fanon, Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak, Albert Memmi e Homi K. Bhabha.

"L'altro" cui si riferisce criticamente de Beauvoir non è "l'Altro individuo levinasiano", inaccessibile e inconoscibile, dalla cui prossimità scaturisce un'obbligazione etica, bensì ciò che il soggetto costruisce, forma, - dapprima logicamente e poi discorsivamente -, in relazione a sé stesso, poiché «*le sujet ne se pose qu'en opposant: il prétend s'affirmer comme l'essentiel et constituer l'autre en inessentiel, en objet*»[25]. In questa differente accezione, l'alterità si definisce, pertanto, attraverso un processo di *othering*, in virtù del quale «*identities are set up in an unequal relationship*»[26]. Ed è proprio su tali pratiche di *othering* che si concentra la riflessione post-coloniale: su quelle azioni politico-discorsive, cioè, che tendono a far leva su una pretesa differenza allo scopo di gerarchizzare gruppi umani e individui e stabilire, così, posizioni fittizie di subordine nelle società.

Spivak, in particolare, è la prima autrice ad utilizzare la nozione di *othering* in maniera sistematica. Nel suo saggio *The Rani of Sirmur*, del 1985[27], espone tre dimensioni di tali pratiche a partire dall'analisi di alcuni documenti d'archivio relativi all'Impero inglese in India. Andando per estrema sintesi, la prima dimensione che l'Autrice individua è quella della produzione dell'alterità attraverso l'esercizio di un potere che crea e impone un ruolo di subordinazione (incarnata dalla figura del capitano inglese a cavallo), la seconda è quella della costruzione dell'altro come «patologicamente e moralmente inferiore»[28] (simboleggiata dalla figura del generale che descrive i nativi in termini sprezzanti), infine, la terza dimensione è quella che implica che la conoscenza e le tecnologie debbano restare al servizio del popolo

[25] S. de Beauvoir, *Introduction*, in *Le deuxième sexe*, vol. I, *Les faites et les mythes*, Paris 1949, 5. Sul punto, v. anche L. Brons, *Othering, an Analysis*, in *Transcience* 2015, 74, ove si precisa che, in questa accezione, l'altro è da intendersi «as construction in opposition to the self, and by implication, the construction of the self in opposition to that other, "the other" of self-other distantiation and othering».

[26] M. Crang, *Cultural Geography*, London 1998, 61, citato in L. Brons, *Othering, an Analysis*, cit., 70. Tale processo, in particolare, consiste in «*the simultaneous construction of the self or in-group and the other or out-group in mutual and unequal opposition through identification of some desirable characteristic that the self/in-group has and the other/out-group lacks and/or some undesirable characteristic that the other/out-group has and the self/in-group lacks*», *ibid*.

[27] G. C. Spivak, *The Rani of Sirmur: An Essay in Reading the Archives*, in *History and Theory* 1985, 247-272.

[28] Cfr. sul punto S. Q. Jensen, *Othering, Identity Formation and Agency*, in *Qualitative Studies* 2011, 65.

dominatore, e non possano essere rese disponibili all'"altro colonizzato" (quest'ultima tratta dal contenuto di una lettera della British Indian Company)[29].

L'alterità come *othering* è, dunque, sia l'implicazione che la conseguenza di un processo di differenziazione sociale, di classe, di razza, di genere, ovvero di degradazione simbolica e di formazione identitaria fondata su tale degradazione, all'esito del quale si costruisce una categoria di "soggetti subordinati", discorsivamente denominati o rappresentati come "altri" nel senso di "inferiori"[30]. Said, ad esempio, interpreta le pratiche discorsive ed epistemologiche di cui tali processi si avvalgono come aventi ad oggetto una «*objectification by and through domination*», laddove per *Objectification* si intende «*a relational operation, which produces Others as subjects in flexible relationships, but always under the condition of one's own positional superiority*»[31]. Le strutture epistemologiche e discorsive egemoniche in parola si fondano, perciò, su meccanismi di "essenzializzazione" e "collettivizzazione" che mirano a rappresentare una realtà statica e a cristallizzare, così, le relazioni di potere nei loro squilibri.

Muovendo dalla rilettura critica del passato coloniale, la letteratura post-coloniale pone così in luce chiavi di analisi utili anche per approntare, più in generale, una lettura altrettanto critica della realtà contemporanea. Nell'ambito delle scienze umanistiche e sociali, in particolare, l'idea della produzione di soggettività subordinate tramite strutture e pratiche di conoscenza, linguaggio ed esercizio di potere è ormai centrale, soprattutto per alcune prospettive d'indagine, quale, ad esempio, l'analisi critica del razzismo: «[..] *any form of racism*», si osserva infatti, «*consists of at least two elements: knowledge and practices of exclusion. Only the ensemble of specific forms of*

[29] *Ibid*.

[30] Sul punto, v. anche A. Velho-O. Thomas-Olade, *Othering and its Effects: Exploring the Concept*, in H. Niedrig-C. Ydesen (eds.), *Writing Postcolonial Histories of Intercultural Education*, Frankfurt am Main 2011, 27: «*Othering has been established as key concept of postcolonial theory, and as such it has also found entry into critical analyses of racism. In this context, Othering is defined as a process in which, through discursive practices, different subjects are formed, hegemonic subjects – that is, subjects in powerful social positions as well as those subjugated to these powerful conditions. [...] Othering denotes simultaneously both the features of discourse structures and processes, and the formation of subjectivity engendered by such discourse*».

[31] A. Velho-O. Thomas-Olade, *Othering and its Effects: Exploring the Concept*, cit., 32. L'idea centrale, nell'opera di Said - segnatamente il celebre volume *Orientalism* apparso per la prima volta nel 1978 -, è quella secondo cui tale costruzione discorsiva si affermi tramite un'egemonia epistemologica tutt'altro che neutrale, anzi servente alle esigenze di dominio, talché il legame tra conoscenza occidentale e Imperialismo è indissolubile dal momento che in ogni sistema di conoscenza occidentale si rinviene traccia di strategie di potere, v. Castro Varela M.-Dhawan N., *Postkoloniale Theorie: Eine kritische Einführung*, cit., 105. Dunque, in estrema sintesi, con la sua opera del 1978, «Edward Said [...] coined the term 'orientalism' to refer to the construction of the 'oriental other'. According to Said, orientalism was, and still is, a complex discursive practice through which the West produced an East, an Orient, categorised as backward, primitive or inferior, and in doing so justified the civilising mission of the West», v. I. Barbero, *Citizenship, Identity and Otherness: The Orientalisation of Immigrants in the Contemporary Spanish Legal Regime*, in *International Journal of Law in Context* 2016, 362.

knowledge and of specific practices of exclusion ensures the construction of Otherness which characterises all versions of racism, the Othering [..]»[32].

Il settore giuridico, come avremo modo di vedere tra poco, vive di un legame molto stretto con le pratiche di esclusione qui citate. Su di esse, pertanto, dovremo concentrare la nostra attenzione al momento di affrontare, altresì, il tema del razzismo europeo contemporaneo, senza però fossilizzarci su una prospettiva unicamente incentrata sulle dinamiche di razzializzazione intese in senso stretto; vale a dire, non potremo limitarci a considerare il razzismo come un'ideologia di dominazione legata soltanto a processi nei quali «*perceived patterns of physical difference – such as skin color or eye shape – are used to differentiate groups of people, thereby constituting them as 'races'* [...]»[33]. I concetti di razzismo e di razza, se intesi soltanto nel senso indicato, potrebbero, infatti, imporci una visione eccessivamente ristretta, dato che le attuali forme di alterizzazione non si attestano unicamente sulle differenze fisiche o asseritamente "biologiche", ma tendono a mescolare, confondere o sostituire tale dato con altri profili differenzianti[34].

3. Esplorate queste ulteriori coordinate di fondo, possiamo passare adesso all'analisi della dinamica dei rapporti tra alterità e sistema penale e approdare, così, alle considerazioni conclusive (ma per quanto detto, in realtà, del tutto iniziali e provvisorie) della nostra indagine.

Preliminarmente, vale la pena notare come l'intreccio tra il dato giuridico e le coordinate etico-filosofico-politiche sul concetto di alterità fornite nei paragrafi precedenti risulta abbastanza sfaccettato e, per certi versi, ambiguo. Se si osserva più da vicino il panorama dell'Unione Europea, si può invero notare come il quadro giuridico nel quale si muovono gli ordinamenti dei paesi membri rappresenti un microcosmo dove si riflettono, necessariamente, le dinamiche della realtà sociale europea contemporanea, nella quale le diverse declinazioni di alterità, in positivo e in negativo, dispiegano entrambe un certo grado di influenza e sembrano così, pur contraddittoriamente, convivere e giustificare politiche, scelte di governo, prassi e regole.

All'interno di tale regime di convivenza, tuttavia, la presenza di pratiche negative di *othering* sembra essere preponderante, tanto che, per certi versi, è davvero difficile

[32] R. Eickelpasch-C. Rademacher, *Identität*, Bielefeld 2004, 79, cit. e trad. in A. Velho-O. Thomas-Olade, *Othering and its Effects: Exploring the Concept*, cit., 37.

[33] C. Matthew-J.S. Denis, *Sociology of Racism*, in J.D. Wright (ed.), *The International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*[19], 2015, 857.

[34] Sul punto, cfr. E. Kaufman, *Epilogue: When Citizenship Means Race*, in M. Bosworth-A. Parmar-Y. Vázquez (eds.), *Race, Criminal Justice, and Migration Control: Enforcing the Boundaries of Belonging*, Oxford 2018, 245-250.

negare come, piuttosto che dinanzi a un'Europa veramente post-moderna, dove dovrebbe dominare l'idea del rispetto e della tutela delle differenze (ovvero dell'alterità in senso positivo), ci troviamo di fronte a un'Europa "modernista" che, lungi dal rappresentare il superamento dello Stato-nazione, ne diviene una nuova, definitiva riaffermazione fondata su «*the crucial distinction, the marginalization, exclusion, and paradoxically, subjugation and exploitation of the alien 'other'*»[35].

Secondo una certa lettura critica, in particolare, l'attuale scenario europeo globalizzato pare incarnare compiutamente una sorta di "paradosso della modernità", trattandosi di uno scenario nel quale, cioè, si vorrebbe attribuire una valenza fondante ai diritti umani, all'esaltazione delle differenze e al loro rispetto e tutela, ma al tempo stesso è diffuso - e quasi, del pari, identitario - un atteggiamento nemmeno troppo nascostamente xenofobo, supportato – e forsanche incentivato - da precise scelte di *governance* che minano alla base quelle stesse fondamenta ideologiche su cui si vorrebbe costruita l'Europa contemporanea. Il progetto della costruzione di una moderna realtà multiculturale, insomma, non fa che scontrarsi con l'ossessione securitaria caratterizzante le politiche dell'Ue, talché «*there is no coincidence between the emergence of institutional discourses on the terminal stage of multiculturalism as a model of management of diversity and the growing multiplication of political initiatives that relate security with immigration*»[36].

Sia a livello di politiche interne ai paesi europei, che nelle linee di fondo caratterizzanti le politiche del "vecchio continente" nel complesso, l'enfasi sull'identità e sull'idea di comunità nazionale è tutt'altro che superata: lo dimostra nitidamente la presenza di un'attenzione costante ai *confini* e al dispositivo della *cittadinanza*, cui si associa una preponderante funzione di demarcazione e, in certa misura, di difesa dall'Altro, nonché di sua, appunto, marginalizzazione. Sono, in particolare, le strategie di controllo dei confini e di gestione dei flussi migratori - che rappresentano ciò che Sandro Mezzadra definisce «uno specifico "supplemento"» della cittadinanza europea[37] - ad avvalersi di una disciplina giuridica servente, in via principale, agli obiettivi appunto securitari, solo secondariamente a quelli umanitari, congegnata

[35] I. Ward, *Identifying the European Other*, in *International Journal of Refugee Law*, 2002, 226; aggiunge, inoltre, l'A. che «*[t]he determination of difference, and its exploitation is, thus, archetypally modernist. It is also, [...], archetypally European*», *ivi*, p. 221. L'idea di un'Europa modernista deriva da Jürgen Habermans, secondo il quale le politiche "moderniste" sono per l'appunto quelle caratterizzate dalla marginalizzazione di gruppi di individui, cfr. J. Habermas, *Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe*, in *Praxis International*, 1992, 1-19.

[36] I. Barbero, *Citizenship, Identity and Otherness* (...), cit., 362.

[37] S. Mezzadra, *Il nuovo regime migratorio europeo e le metamorfosi contemporanee del razzismo*, in *Studi sulla questione criminale*, 2007, 23.

com'è allo scopo di rafforzare profili di chiusura e di ammissione selettiva e opportunistica dell'altro[38].

La cittadinanza, inoltre, per come è stata legalmente descritta e storicamente costruita[39], ma, soprattutto, per le disagevoli modalità di acquisto della stessa[40], si può qualificare come un "dispositivo di differenziazione e alterizzazione contemporaneo". Su quest'ultimo punto, occorre formulare qualche precisazione in più, trattandosi di un passaggio cruciale anche per inquadrare il tema del razzismo nell'attuale scenario europeo e definirne i rapporti non poco controversi con il settore giuridico.

Ebbene, all'interno di questo scenario, l'incontro europeo con l'Altro finisce per essere filtrato costantemente attraverso la centralità della frontiera, la quale contribuisce, a sua volta, ad accrescere tale statuto di alterità conferendovi varie connotazioni negative, di cui diremo tra poco. Non solo, infatti, la frontiera rappresenta una linea di demarcazione in senso fisico, un confine tangibile che separa il dentro dal fuori, gli inclusi dagli esclusi. Piuttosto, essa rappresenta un dispositivo polifunzionale che, oltre a mostrare una tendenza alla estroflessione[41], nel legarsi indissolubilmente al dispositivo della cittadinanza, agisce nella direzione di alimentare costantemente l'esclusione dell'altro anche quando il confine è stato varcato, privandolo di determinate prerogative, su tutte quella di una libera mobilità[42].

[38] In altri termini, per usare ancora le parole di Sandro Mezzadra: «il nuovo regime migratorio europeo finisce per re-inscrivere il confine all'interno dello stesso spazio della cittadinanza, promuovendo un processo di inclusione selettiva e differenziale dei migranti (e del lavoro migrante) in quello stesso spazio», *ivi*, 24.

[39] Sul concetto di cittadinanza e sulla sua evoluzione storica, per quel che riguarda la letteratura nazionale, si vedano, *inter alios*, P. Costa, *Cittadinanza*, Bari 2005, *passim*, e D. Zolo, *Cittadinanza. Storia di un concetto teorico-politico*, in *FilosPol* 2000, 5-18.

[40] Per quel che attiene, in particolare, alle problematiche legate all'acquisto della cittadinanza italiana, dobbiamo riferirci alla disciplina contenuta nella legge 5 febbraio 1992, n. 91 con la quale il legislatore nazionale ha optato per (e riconfermato) l'ancoraggio ad un criterio, quello dello *ius sanguinis* (o principio della discendenza), tutt'altro che incentivante l'inclusione delle persone straniere, specie quelle di cd seconda generazione, mentre l'acquisto per naturalizzazione e quello per nascita sul territorio (criteri dello *ius domicili* e *soli*) rappresentano ipotesi residuali, oltreché di complessa realizzazione; sul punto, cfr. V. Volpe, *Italia*, in M. Savino (a cura di), *Oltre lo* ius soli. *La cittadinanza italiana in prospettiva comparata*, Napoli 2014, 35-65.

[41] Come dimostra il fatto che possano avere «efficacia anche fuori del territorio, e pur sul territorio degli Stati esteri, delle norme colle quali lo Stato concede o vieta agli stranieri l'ingresso nel territorio, concede o vieta loro di introdurre nel territorio merci o animali o determina le condizioni dell'introduzione, costituisce, estingue e disciplina la proprietà immobiliare», D. Donati, *Stato e territorio*, Roma 1924, 110. Come nota, del resto, Sandro Mezzadra: «i confini europei, resi porosi dalla spinta dei movimenti migratori, sono costretti a spostarsi continuamente verso sud e verso est, facendosi mobili e coinvolgendo Stati vicini e lontani nel loro controllo. [...] [L]e "frontiere esterne" europee non segnano più in alcun modo il margine esterno dell'"ambito di validità" dell'ordinamento giuridico europeo, ma articolano piuttosto la sua proiezione verso l'esterno, stabilendo anche in questo senso diversi gradi di internità ed esternità allo spazio europeo. Nel complesso, si può dunque a giusto titolo parlare di un processo di progressiva deterritorializzazione del confine.», S. Mezzadra, *Il nuovo regime migratorio europeo e le metamorfosi contemporanee del razzismo*, in *Studi sulla questione criminale* 2007, 22.

[42] I migranti irregolari, per la verità, sperimentano anche ulteriori limitazioni, per esempio sul piano dell'accesso alle prestazioni sanitarie, ovvero rispetto al soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, in argomento v. K.

Pertanto, essa non assolve unicamente alla funzione di impedire l'accesso dell'altro, di respingerlo, ma arriva ad imprimere un marchio, un contrassegno anche su chi riesce a varcarla, di modo che l'essere altro, migrante, permanga sempre quale segno distintivo in capo a determinati soggetti, pur una volta superato l'ostacolo fisico del confine[43].

Se, dunque, «[l]o spazio giuridico è uno spazio limitato e segnato da confini che si manifestano sia come tangibili barriere che come istituzioni giuridiche» [44], è l'istituzione della cittadinanza a riprodurre - sotto forma, appunto, di istituto giuridico - il meccanismo di differenziazione operato dalla frontiera; atteggiandosi, peraltro, in modo differenziato e per gradi, nel senso di non limitarsi a distinguere chi è al di fuori della comunità, chi è diverso, non pienamente uguale, non pienamente universale, ma arrivare a stabilire, altresì, gerarchie e diversi gradi di appartenenza alla comunità stessa (*membership*).

In particolare, tale gradualità del regime di appartenenza si configura dal momento in cui, per tentare di "diventare eguale", l'altro cerca di affrontare un faticoso *cursus honorum* che consiste nel progressivo, lentissimo e non-lineare accrescimento del proprio bagaglio di diritti, costantemente posto sotto minaccia, che potrà, al massimo, assicurargli una tendenziale equiparazione alla posizione del cittadino, quasi mai una piena sovrapposizione a tale condizione[45]. In questo modo, l'alterità diviene uno *status* in divenire[46]: se, nel suo tentativo di diventare eguale al cittadino, il migrante riesce solo a raggiugere uno *status* giuridico mai pieno, sempre difettoso, sempre precario, "altro" diviene così un concetto graduabile, dinamico, che restituisce l'immagine di una complessità che, appunto, va ben oltre la dicotomia cittadini-stranieri[47]. Come sottolinea Enrica Rigo, «[l]o spazio giuridico disegnato dai diritti, anche quando lo si

---

Calavita, *Law, Citizenship, and the Construction of (Some) Immigrant "Others"*, in *Law and Social Inquiry* 2005, 415.

[43] Tali sono i soggetti che Ian Ward definisce «*internal "others"*», v. I. Ward, *Identifying the European Other*, cit., 233.

[44] E. Rigo, *Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Europa allargata*, Roma 2007, 39.

[45] La gamma di posizioni di alterità rispetto alla figura del cittadino è ampia, per un efficace ed esaustivo affresco v. D. Weissbrot, *The Human Rights of Non-citizens*, Oxford 2008, *passim*.

[46] Sul punto, per quel che riguarda precipuamente il contesto italiano, scrive, ad esempio, Valeria Ferraris che «[...] gli stranieri regolari, irregolari e i clandestini non sono popolazioni distinte ma [...] tali condizioni giuridiche sono momenti nella vita degli stranieri. Regolarità e irregolarità cambiano nel tempo, non sono tratti distintivi di soggetti differenti tra loro», V. Ferraris, *L'obbligata illegalità: l'impervio cammino verso un permesso di soggiorno*, in *Studi sulla questione criminale* 2008, 29.

[47] Riferendosi, in particolare, alla figura dei *Sans Papiers*, Sandro Mezzadra sottolinea proprio come «[a]s 'immanent outsiders', to quote Anne McNevin (2006), they challenged the clear-cut distinction between the citizen and the foreigner, shedding light on the emergence of new stratifications and hierarchies within citizenship itself», S. Mezzadra, *Movements of Migration within and beyond Citizenship*, in *Citizenship Studies* 2022, 579.

voglia considerare come universale o potenzialmente universalizzabile, non è uno spazio uniforme, ma è uno spazio ripartito e, quindi, gerarchizzato. All'interno di questo spazio, il "posto" delle migrazioni corrisponde a quello dello scarto tra l'universalità "ideale", rivendicata dagli uomini e dalle donne che ne sono protagonisti, e quella "reale" e ripartita riconosciuta loro dagli ordinamenti giuridici [...]»[48].

Ora, all'interno di questo panorama, c'è un primo profilo da tenere in considerazione, ovvero che, tradizionalmente, questa gerarchizzazione è dominata, almeno in parte, da logiche saldamente ancorate ai bisogni economici delle realtà di ricezione. Ecco qual è, allora, da questo angolo visuale, uno dei ruoli principali del marchio impresso dalla frontiera tramite la negazione dello *status* di cittadino e l'attribuzione di uno *status* gerarchicamente subordinato: è quello di operare quale elemento di alterizzazione funzionale a distinguere e segnalare una frangia di popolazione che, se, da un lato non è riuscita ad ottenere a pieno titolo l'appartenenza alla comunità, dall'altro rimane, cionondimeno, sul territorio, tanto a disposizione del mercato sommerso del lavoro, come forza lavoro a basso costo[49], quanto, peraltro, costantemente esposta a prospettive di coinvolgimento nella criminalità. È bene precisarlo: prospettive di tal fatta, agli occhi di chi è costretto indefinitamente in una posizione di irregolare, non appaiono come un'opzione *less eligible* rispetto al lavoro regolare, se consideriamo che «[a] chi si trovi ad occupare questi ruoli, il lavoro regolare appare innanzitutto come un'impossibilità, un destino che non appartiene al normale orizzonte della propria vita, specie se si considerano le concrete possibilità lavorative che si offrirebbero a chi occupi tali condizioni sociali»[50].

---

[48] E. Rigo, *Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza nell'Europa allargata*, cit., 37. Più avanti, inoltre, l'Autrice mette in parallelo, sotto il profilo della definizione degli spazi giuridici, la condizione venutasi a creare a seguito dell'espansione di età imperiale e l'attuale panorama europeo, ed osserva ancora come «[l]'espansione dello spazio giuridico europeo (l'esportazione del suo *jus publicum*) è risultata, nei sistemi coloniali, in una scomposizione gerarchica degli ordinamenti che ha stabilito e naturalizzato la distinzione tra cittadini e sudditi (cfr., ad es., Saada 2004; Mezzadra, Rigo 2006). In modo simile, dal governo dei confini dell'Europa di oggi scaturiscono sospensioni e discontinuità dello spazio giuridico che moltiplicano le figure dell'appartenenza alla comunità politico-giuridica, frammentando il suo stesso soggetto di diritto», *ivi*, 121-122.

[49] Emblematico, da questo punto di vista, il caso dello sfruttamento lavorativo, in particolare, quello dei braccianti nel Mezzogiorno. Tra le prime inchieste giornalistiche sull'argomento, ricordiamo, ad esempio, quella di Alessandro Leogrande: A. Leogrande, *Uomini o caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud*, Milano 2008, *passim*. Un'efficace panoramica sovranazionale ed europea, invece, è offerta dal report *Human trafficking for the purpose of labour exploitation. Thematic Chapter of the 7th General Report on GRETA's Activities (covering the period from 1 January to 31 December 2017)*, redatto, appunto, dal Greta, *Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings* del Consiglio d'Europa. Ancora, tra i lavori penalistici sul tema, che ben ricostruiscono questi scenari e i fenomeni criminali ad essi associati si veda, ad esempio, A. di Martino, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Bologna 2020, *passim*.

[50] D. Melossi, *La criminalizzazione dei migranti: un'introduzione*, in *Studi sulla questione criminale* 2007, 11. Per un approfondimento sul tema, in relazione al contesto italiano, v. A. Sbraccia, More or less eligibility? *Prospettive teoriche sui processi di criminalizzazione dei migranti irregolari in Italia*, *ivi*, 91-108.

Per meglio descrivere sinteticamente ed efficacemente queste complesse e molteplici intersezioni tra razzismo, cittadinanza, migrazioni e realtà economica, possiamo avvalerci dall'osservazione formulata dalla criminologa Kitty Calavita, la quale sottolinea come:

«[...] *this "institutionalized irregularity" (...) is the legal corollary of the labor function of immigrants. [...] These (guest)workers are racialized through several interrelated processes, the broad outlines of which are similar to those of other times and places, including those that applied to Italian immigrants in America in the past century and in northern Europe just four decades ago, and to other immigrant groups in the United States, as discussed by Glenn. [...] In this "racism without race" (Balibar 1991), presumed cultural and religious differences have become the proxy for biologically grounded racial categories. But these cultural and religious differences are given meaning in large part as economic otherness is woven through them. Race in this context is not just socially constructed; it is more precisely economically and materially constructed. The social meaning ascribed to both somatic difference and cultural otherness is grounded in material conditions, constituting what we might call "the economics of* alterité.*" That is, immigrants are racialized, and their cultures highlighted as problematically distinct, to the extent that they are economically other*»[51].

In questi passaggi, si mette, quindi, in luce un aspetto di non poco momento: la radice della negazione di una piena appartenenza risiederebbe, in buona parte, proprio in questa marginalizzazione economica, sicché tale negazione rappresenterebbe, appunto, una sorta di attuale "razzializzazione senza razza", se così si può dire. Quella proposta è perciò una lettura della realtà in base alla quale la "razzializzazione" consegue direttamente allo stato di povertà, subalternità e subordinazione cui sono sottoposti gli irregolari, "i cittadini negati d'Europa", e il ruolo del diritto nella costruzione e nel funzionamento di questi meccanismi di *othering* appare tutt'altro secondario. È il diritto, infatti, a stabilire chi debba definirsi migrante illegale o irregolare (cioè chi non accede, chi non varca i confini per il tramite di canali autorizzati) e, pertanto, debba restare «*subject to even greater degrees of economic marginality, relegated as they are to the underground economy*» [52]. Da questa prospettiva di alterizzazione, provocata dall'operare sinergico di negazione della cittadinanza e logiche di mercato, deriva una prima declinazione di razzismo e razzializzazione contemporaneo, frutto di meccanismi che - ed è questo che più ci interessa evidenziare – poggiano, in buona parte, su precisi schemi giuridici, all'interno dei quali anche il diritto penale e gli strumenti generali del punire giocano un ruolo

[51] K. Calavita, *Law, Citizenship, and the Construction of (Some) Immigrant "Others"*, cit., 414.

[52] «*Economic marginality is thus institutionalized through law*», conclude quindi l'A., *ivi*, 415.

essenziale, nella misura in cui divengono necessari complementi dell'operare di frontiera e cittadinanza.

C'è però, poi, un ulteriore, imprescindibile e ben più pregnante profilo da considerare quando si affronta il tema del coinvolgimento del penale e del suo armamentario più o meno atipico nella costruzione dell'alterità migrante. Segnatamente, ciò che non bisogna trascurare in questa ricostruzione è un dato ormai caratterizzante in modo trasversale l'atteggiamento tenuto dai paesi europei, e non solo, di fronte al fenomeno dell'immigrazione di massa: il migrante, alla luce di questo approccio diffuso, assume, ad oggi, la fisionomia di un «*crimmigrant other*», per usare l'espressione con cui è stato evocativamente definito di recente da Katja Franko.

Invero, secondo l'Autrice, l'incontro europeo con il fenomeno dei grandi flussi migratori «*is essentially mediated through a discourse of insecurity, criminality and criminalisation*», dal momento che, «*[i]n the past two decades, stricter border controls, and reliance on penal measures such as detention, policing, and deportation, have thus become defining features of Europe's responses to migration*», sicché «*[i]mmigrants are no longer people in need of protection, or a potential source of labour; they have been turned into to rule-breakers and criminal offenders, or what can be termed "crimmigrant others". Their presence is associated with illegality and crime*»[53].

Questa seconda prospettiva di analisi ci porta, così, a dover riconoscere come, già nella fase che anticipa il momento in cui cittadini e non cittadini si trovano a convivere, - o meglio, a condividere il territorio in posizione non paritaria, vista l'assenza, in capo ai secondi, delle prerogative che derivano dal contenuto stesso della cittadinanza, - il punire, operando in maniera massiccia e su più fronti sempre allo scopo di rafforzare l'operatività della frontiera, imprime sui migranti un contrassegno di alterità, questa volta più direttamente associato all'idea di un'accentuata propensione al crimine da parte di costoro[54].

---

[53] K. Franko, *The Crimmigrant Other: Migration and Penal Power*, London/New York 2020, 3 (enfasi aggiunta). Sul punto, v. anche, A Spena, Iniuria Migrandi: *Criminalization of Immigrants and the Basic Principles of the Criminal Law*, in *Crim Law and Philos*, 2014, 635–657

[54] Ben note, nel panorama nazionale, sono le critiche rivolte alla criminalizzazione dell'immigrazione irregolare, inaspritesi soprattutto a seguito a seguito dell'entrata in vigore, prima della legge cd Bossi-Fini (l. 30.7.2002, n. 189), poi del cd pacchetto sicurezza 2009 (l. 15.7.2009, n. 94). Le due riforme, invero, vennero a configurare un sistema penal-amministrativo nel quale «la ragion d'essere della punibilità (o di una risposta sanzionatoria aggravata) non consiste nel fatto commesso, ma nel tipo d'autore, o perché manca il fatto, sostituito da un soggetto antigiuridico, oppure perché il fatto c'è, ma è sintomo di un giudizio sull'autore», così M. Donini, *Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d'autore nel controllo penale dell'immigrazione*, in *QG* 2009, 119. Esempio di un diritto penale del tipo d'autore "senza fatto", l'espunta aggravante di cui all'art. 61, I comma, n. 11 *bis* Cp, cd aggravante di clandestinità, giudicata costituzionalmente illegittima (C. Cost., 5.7.2010, n. 249, in *RIDPP* 2010, 1375 e ss., con commento di L. Masera, *Corte costituzionale e immigrazione: le ragioni di una scelta compromissoria*), per violazione degli artt. 3, I comma e 25, II comma Cost., della quale la Corte riconobbe la natura discriminatoria poiché, indipendentemente dalla necessità di salvaguardare altri interessi di

Intersecando, allora, le due linee interpretative esposte, la conclusione provvisoria cui si perviene è che il diritto penale – o meglio, il punire in senso lato -, nel contesto delle migrazioni, giochi un ruolo cruciale specie rispetto a quei meccanismi di alterizzazione, e lo faccia nella misura in cui agisce, al contempo, almeno in due direzioni. Da un lato, esso rafforza, in un certo senso, l'operatività di istituti e procedure appartenenti ad altre branche del diritto coinvolti in quei meccanismi, così partecipando, al contempo, del processo di marginalizzazione, prima di tutto economica, poi sociale e politica di quei soggetti, che tali meccanismi innescano; dall'altro, tale esercizio attiva, già di per sé, autonomamente, forme simboliche di alterizzazione, laddove contribuisce a marcare una differenza anche in modo più immediato, ovvero plasmando direttamente una certa categoria di soggetti in partenza indesiderati, da respingere o da neutralizzare, nel loro rappresentare un'ipotetica minaccia alla sovranità e alla sicurezza europea[55].

Se peculiari – rispetto ai tradizionali effetti legati alla penalizzazione di determinati comportamenti - sono, dunque, gli effetti, diretti e indiretti, prodotti dalla criminalizzazione dell'immigrazione irregolare/illegale che dir si voglia, non meno peculiari si presentano, altresì, le dinamiche che la contraddistinguono. In questo settore, invero, la mutazione subita dal diritto penale è tale per cui «*penal power presents itself in a completely different shape than the democratic-republican one*»[56]. Invero, di fronte a questa categoria di soggetti – costruiti come – altri, il diritto penale non muta soltanto nel senso che il suo scopo si fa atipico, divenendo quello di escludere costoro, sia fisicamente, tramite l'espulsione, che socialmente, tramite la loro marginalizzazione[57]. Esso si trasforma, altresì, nel suo manifestarsi, nel senso che,

---

rilievo costituzionale, attribuiva rilevanza ad una qualità personale di alcuni soggetti, trasformandola «in un vero "segno distintivo" delle persone rientranti in una data categoria, da trattare in modo speciale e differenziato rispetto a tutti gli altri cittadini». Incentrate su di un "fatto sintomatico di un tipo di autore" la gran parte delle fattispecie penali contenute del TuImm, a cominciare dall'art. 10 *bis*, ovvero il reato di illecito ingresso e soggiorno, che punisce la mera condizione personale e sociale dello straniero irregolare, così da risultare «espressione di un diritto penale d'autore incompatibile con i principi di un sistema penale democratico e liberale» (L. Masera, *Corte costituzionale* [...], cit., 1383) e, ciononostante, giudicato costituzionalmente legittimo sul presupposto che «la condizione di clandestinità non è un dato preesistente ed estraneo al fatto», ma «la conseguenza della stessa condotta resa penalmente illecita» (C. Cost. 8.7.2010, n. 250, *ibid*). Per un quadro esaustivo dell'evoluzione, anche successiva, della disciplina in esame si rinvia a L. Masera, *Il diritto penale "dei nemici" - la disciplina in materia di immigrazione irregolare*, in *RIDPP* 2020, 805-834.

[55] Sulle narrazioni distorsive associate alla criminalizzazione dei migranti cfr. A. Spena, *The double-deviant identity of the mass-foreigner and the lack of authority of the crimmigrationist state*, in *New Criminal Law Review* 2019, 301-2 e bibliografia qui citata.

[56] A. Spena, *The good, the bad and the ugly: images of the foreigner in contemporary criminal law*, in *Int. J. Migration and Border Studies* 2018, 291.

[57] Come abbiamo visto, benché l'obiettivo primario di questa criminalizzazione sembra essere, infatti, l'espulsione dal territorio, la sua efficacia escludente non si limita a questo ma arriva a determinare «*a complex set of effects of social exclusion, prodromal to removal, which make the undesired foreigner's condition, as long as*

intrecciandosi con finalità e istituti afferenti, formalmente, al diritto amministrativo, rivela contenuti e tendenze (ormai non più) inediti.

In questo frangente, il diritto penale (o meglio, il punire) si "appropria", ad esempio, di strumenti del diritto dell'immigrazione, quali l'espulsione, la negazione della cittadinanza, la revoca del permesso di soggiorno, rendendoli parte delle conseguenze sanzionatorie della commissione di reati comuni; ovvero, all'inverso, diviene servente rispetto a finalità amministrative, per esempio attraverso la penalizzazione del soggiorno irregolare, vera e propria tendenza trasversale ai paesi europei[58]; oppure ancora, offre al diritto amministrativo dell'immigrazione strumenti tipici del punire, segnatamente la detenzione[59], orientandoli a finalità che nulla hanno a che vedere con i tradizionali scopi della pena[60].

Nel complesso, si configura, così quella ibridazione tra diritto dell'immigrazione e diritto penale designata con l'espressione "*crimmigration*"[61]. Ed è interessante considerare, a beneficio dell'ipotesi di studio cui questo lavoro è dedicato, come le

---

he finds himself in the state's territory, into a status of legal and social minority», così A. Spena, *The double-deviant identity of the mass-foreigner and the lack of authority of the crimmigrationist state*, cit., 311.

[58] Di questo avviso, ad esempio, F. Jeßberger, *Wider die Strafbarkeit des unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland*, in F. Herzog et al. (Hrsg.), *Gedächtnisschrift für Edda Weßlau*, Berlin 2016, 508.

[59] Il trattenimento dei migranti, in particolare, rappresenta un *unicum* in quanto «unica forma di privazione prolungata della libertà personale che prescinde dalla violazione di norme penali», così E. Rigo, *Spazi di trattenimento e spazi di esclusione. Note a margine di materiali di ricerca sulla detenzione amministrativa dei migranti*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 2017, 475; pertanto, la presenza di un simile istituto contribuisce ad avvalorare l'idea che il sistema penale riservato agli stranieri irregolari si costruisca su un presupposto di eccezione, che può legittimare, addirittura, forme di bagatellarizzazione della libertà personale, in vista dell'esclusione di questi soggetti. Sul tema della *administrative detention* (*rétention administrative*) la letteratura è decisamente ampia; a livello sovranazionale si veda, ad esempio, M. Bosworth, *Inside Immigration Detention*, Oxford 2014, *passim*; D. Wilsher, *Immigration detention. Law, history, politics*, Cambridge 2012, *passim*; L.K. Cheliotis, *Immigration detention around Europe,* in *European Journal of Criminology* 2013 690-691; S. Clément, *L'internement administratif des étrangers en situation irrégulière*, Paris 2011, *passim*; G. Cornelisse, *Immigration Detention and Human Rights. Rethinking Territorial Sovereignity*, The Hague 2010, *passim*; J. Grote, *The use of detention and alternatives to detention in Germany, Study by the German National Contact Point for the European Migration Network (EMN), Working Paper n. 59*, Federal Office for Migration and Refugees, 2014. A livello nazionale, invece, v. G. Campesi, *La detenzione amministrativa degli stranieri*, Roma 2013, *passim*; L. Masera, *"Terra bruciata" attorno al clandestino: tra misure penali simboliche e negazione reale dei diritti*, in O. Mazza-F. Viganò (a cura di), *Il pacchetto sicurezza 2009*, Torino 2009, 27 ss.; F. Miraglia, *CPT: Utili o inutili? Un'analisi del sistema della detenzione amministrativa e dei suoi effetti*, in *Studi sulla questione criminale* 2007, 65 ss. e ancora, con particolare enfasi sul dato dell'incostituzionalità della relativa disciplina, A. di Martino, *Centri, campi, Costituzione. Aspetti d'incostituzionalità dei CIE*, in *DIC* 2014, 17 e ss.; Id, *La disciplina dei «C.I.E.» è incostituzionale. Un pamphlet*, in *DPenCont online*, 11.5.2012.

[60] Per questa panoramica, v. ancora, A. Spena, *The good, the bad and the ugly: images of the foreigner in contemporary criminal law*, cit., 291.

[61] Espressione coniata, com'è noto, dalla studiosa Juliet Stumpf, cfr. J. Stumpf, *The crimmigration crisis: immigrants, crime, and sovereign power*, in *American University Law Review* 2006, 367 ss.; Ead., *Crimmigration: encountering the Leviathan,* in S. Pickering-J. Ham (eds.), *The Routledge handbook on crime and international migration*, Abingdon-New York 2014, 237 ss.

pratiche del diritto penale coloniale fossero anch'esse a loro modo caratterizzate da una deformalizzazione e amministrativizzazione, intesa a governare e stabilizzare (prima ancora che a stigmatizzare in termini di "criminosità") confini antropologici, simbolici, comunicativi, culturali, quali quelli tra i "colonizzatori" e i "colonizzati"[62]. Certo, nella colonia vi è un contatto preteso e conseguito con un'alterità allocata fuori dagli spazi nazionali; l'immigrazione, all'opposto, sollecita un istinto di "difesa" verso un'alterità subita, che penetra (nella narrazione dominante: "invade") quei medesimi spazi. Forse è per questo suo carattere "reattivo", "difensivo", che la disciplina penale all'immigrazione appare maggiormente condizionata da – e maggiormente volta a costruire lo - stereotipo dell'altro "criminale", rispetto al diritto penale coloniale, esito invece di sollecitazioni "proattive". Di questa differente dinamica si dovrebbe tener conto, nel tentare una comparazione, ma le analogie riscontrabili a un primo sguardo paiono già ben più che una suggestione.

4. Per completare il quadro, dobbiamo ora volgere lo sguardo oltre i fotogrammi che ritraggono le fasi precedenti l'arrivo dell'altro e quelle subito successive e spostare il nostro *focus* su una fase, in un certo senso, logicamente e temporaneamente susseguente a quelle già analizzate, nella quale la convivenza con l'altro è, per così dire, già in essere[63].

L'altro macrotema di cui dobbiamo occuparci in questo frangente, dunque, è quello della ricerca di una convivenza multiculturale nel segno del rispetto e della tutela delle differenze etniche, religiose e culturali. Un argomento sempre vivo e centrale nell'attuale dibattito sociologico e politico-filosofico, che si ricollega, ancora una volta, non solo al settore giuridico in generale, ma anche, in maniera più specifica, all'esercizio al diritto penale; un ambito problematico, dunque, di fondamentale

[62] Sul punto, per quel che riguarda l'esperienza tedesca, cfr. W. Naucke, *Deutsches Kolonialstrafrecht 1886 - 1918*, in Id, *Über die Zerbrechlichkeit des rechtsstaatlichen Strafrechts: Materialien zur neueren Straferechtsgeschichte*, in *Juristische Zeitgeschichte* 2000, 265 ss.

[63] L'utilizzo di questa scansione logico-temporale si legittima, quantomeno, in virtù del fatto che il legame tra il movimento migratorio e il configurarsi di una realtà multiculturale costituisce, secondo un'opinione condivisa, una delle cifre distintive del contesto euro-multiculturale, nel quale, invero, prevalgono «immigrant religious minorities *rather than indigenous or national minorities defined in mainly cultural or linguistic terms*», v. S. Lægaard, *Euro-multiculturalism and toleration*, in *Journal of East-West Thought* 2014, 38. Su questo punto, si veda poi anche quanto afferma Carlo Galli, il quale, rimarcando, peraltro, una sostanziale differenza tra il contesto americano e quello europeo, puntualizza come «[i]l multiculturalismo, in ambito europeo, è il nome con cui oggi si designa un complesso di problematiche riconducibili alla presenza – per la prima volta all'interno delle omogeneità nazionali e sociali, delle identificazioni e delle individuazioni costruite nei secoli in Europa dall'azione uniformante della statualità moderna – di differenze culturali di cui sono portatori non tanto "nativi" quanto immigrati di diverse etnie e religioni che – a differenza di quanto è avvenuto nella storia degli Stati Uniti – sono una realtà del tutto nuova», C. Galli, *Introduzione*, in Id (a cura di), *Multiculturalismo. Ideologie e sfide*, Bologna 2006, 10.

rilievo, in una prospettiva di studio – lo ricordiamo – interessata ai rapporti intercorrenti tra questione criminale e alterità.

A questo proposito, per riprendere le osservazioni formulate in precedenza relativamente all'operare di entrambe le declinazioni di alterità – in positivo, cioè nel segno del rispetto dell'"assolutamente altro", e in negativo, ovvero nella direzione di una costruzione fittizia dell'alterità tesa ad attribuire un ruolo di subordine ai soggetti identificabili come "altri" - nell'attuale scenario sociale e giuridico europeo, vale la pena sottolineare come, seppur parzialmente oscurato dalla descritta tendenza a marginalizzare l'altro e ad escluderlo prodotta dalle politiche migratorie europee, nondimeno in detto contesto permane, almeno su un piano tendenziale, e forse prevalentemente ideale, l'obiettivo di strutturare la convivenza tra e con le alterità a partire dalla promozione di una società multiculturale europea capace di valorizzare un principio di uguaglianza sostanziale universale, che apra la strada all'effettivo rispetto delle differenze - *l'alterità assoluta* - e alla loro tutela.

Nondimeno, anche laddove si ravvisi il tentativo di intraprendere azioni positive nel senso poc'anzi indicato, si profila comunque la possibilità che tendenze di questo genere, pur in astratto rivolte a scopi meritevoli, determinino una costruzione negativa dell'alterità, questa volta rapportata in modo più esplicito a categorie tradizionalmente esposte ad una "differenziazione" connotata in termini, appunto, negativi (pensiamo, ad esempio, all'alterità etnica, religiosa e culturale); finendo perciò, allo stesso modo, per incentivare pratiche discriminatorie ingiustificate, non così diversamente da, e forse interagendo funzionalmente con, politiche che più esplicitamente pongono al centro la frontiera e processi di *othering*[64].

La presenza di questi rischi riflette, soprattutto, la difficoltà di articolare interventi pubblici capaci di approcciarsi alla complessa convivenza di distinte "culture" senza ricadere in alcuni schemi che, seguendo un approccio realmente multiculturalista[65], dovrebbero ritenersi superati ma che, per la verità, permeano ancora le dinamiche di pensiero, conoscenza e, a cascata, governo e repressione del crimine.

Invero, secondo una narrazione ricorrente, tali dinamiche e interventi si muoverebbero nello spazio racchiuso tra due polarità estreme, tra due «modelli

[64] Del resto, l'ambivalenza che anima la contraddizione di fondo legata alla compresenza di declinazioni di alterità tanto in negativo che in positivo si traduce nella possibilità che queste due prospettive finiscano necessariamente trovare punti di contatto, pur disegnando insiemi e settori di analisi non sempre perfettamente coincidenti. Di conseguenza, non è perciò escluso che, anche rispetto all'angolo visuale penalistico, le due questioni verranno talvolta ad intrecciarsi. Un aspetto d'interesse, da questo punto di vista, potrebbe essere, ad esempio, quello legato alla posizione di chi è, contemporaneamente, non-cittadino ed esponente di una cultura di minoranza, per un approfondimento si veda T.A. Teo, *Multiculturalism beyond citizenship: The inclusion of non-citizens*, in *Ethnicities* 2021, 165–191.

[65] Sul punto cfr. M.L. Lanzillo, *Noi o gli altri? Multiculturalismo, democrazia, riconoscimento*, in C. Galli (a cura di), *Multiculturalismo. Ideologie e sfide*, cit., 81 – 108.

astratti di riferimento», ovvero «quello "assimilazionista" c.d. alla francese e quello "multiculturalista" c.d. all'inglese, ispirati a una differente concezione, rispettivamente formale e sostanziale, del principio di uguaglianza e richiamati a scudo dei valori della cultura maggioritaria o, all'opposto, degli universi culturali delle minoranze», i quali «non sono adottati in modo integrale da nessun paese», dal momento che «[e]ssi subiscono continue ibridazioni perché condizionati in concreto da una molteplicità di ragioni di carattere politico-ideologico che giustificano, di volta in volta, le scelte legislative di politica criminale, in termini altalenanti di maggiore o minore tolleranza o addirittura d'intolleranza verso il fenomeno della migrazione, spesso messo in relazione con l'esigenza di garantire la sicurezza dello Stato e dei cittadini»[66].

Tuttavia, una simile dicotomia è, forse, solo apparente. In fin dei conti, dietro entrambe le scelte di fondo, seppur in modo più o meno esplicito, si cela, pur sempre, la predilezione per un solido ancoraggio all'idea liberale-classica di soggetto universale; un'idea che tende ad assecondare la volontà di integrare nel senso di assimilare, rendere omogenea la platea dei soggetti, e, di conseguenza, contraddittoriamente, appianare le differenze, così rivelando un "lato oscuro" ricorrente. Come ci ricorda Uday Metha, infatti, c'è comunque una base escludente anche nel liberalismo classico, giacché: «behind the capacities ascribed to all human beings there exist a thicker set of social credentials that constitute the real bases of political inclusion», sicché «[*t*]*he distinction between universal capacities and the conditions for their actualization points to a space in which the liberal theorist can, as it were, raise the ante for political inclusion*»[67].

La percezione che abbiamo, in altri termini, è che il problema sia, in realtà, molto più profondo e radicale. È come se, a conti fatti, tutte le strategie politiche, anche quelle che parrebbero esibire una più spiccata sensibilità al tema delle differenze, non riescano mai a congedarsi fino in fondo da preconcetti e convinzioni così subdolamente consolidati e storicamente ricorrenti da risultare inconsciamente irrinunciabili anche alla più avvertita delle politiche pluraliste. Su tutti, quelli di una superiorità della *whiteness*, della cultura bianca e occidentale, cui si lega la tendenza, il più delle volte inconfessata, a ritenere che ogni "soggetto", prima o poi, debba finire per conformarsi alle usanze e alle norme comportamentali della "superiore civiltà bianca" e dominante, quantomeno se egli ambisce a una piena legittimazione di appartenenza alla società "evoluta e civilizzata". Preconcetti non così distinti, in definitiva, da quelli su cui l'esperienza giuridica coloniale elaborava tutti i suoi costrutti, ora di carattere dichiaratamente razzista, ora apparentemente benevoli, nelle

[66] G. Canzio, *Multiculturalismo e giurisdizione penale*, in *Criminalia* 2018, 54.

[67] U. Metha, *Liberal Strategies of Exclusion*, in F. Cooper-A.L. Stoler (eds.), *Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World*, Berkley/Los Angeles/London 1997, 62.

forme di un diritto punitivo, potremmo dire, "paternalista"[68] - ma proprio per questo fortemente differenzialista – e, per certi versi, non privo di analogie con certe attuali tendenze "mitigatorie" della reazione al reato culturalmente motivato[69].

Ancora, ci sembra che, quando l'interesse ad annullare quelle differenze si fa carente, ciò non sia dettato da motivazioni riconducibili a processi di riconoscimento e tutela delle differenze in posizione paritaria, quanto, piuttosto, dalla circostanza che tali differenze - o meglio, i comportamenti che derivano dalla presenza di un'alterità culturale, etnica o religiosa - siano destinate a dispiegare effetti in un regime di netta separazione da - e di indifferenza rispetto a – coloro che sono considerati i veri protagonisti dell'arena politica, i soli effettivi destinatari del diritto di comparire sulla stessa, ovvero i cittadini europei, "bianchi" e occidentali.

Un multiculturalismo di tal fatta, pertanto, è solo un'ideologia apparentemente nuova e diversa rispetto al liberalismo assimilazionista, che resta sulla superficie senza mettersi realmente in ascolto dell'alterità in un'ottica di abbandono di una presupposta gerarchia tra civiltà e tra culture; essa, a discapito delle apparenze, rimane

[68] Ricorrente, nella giurisprudenza e nella dottrina penalistica coloniale italiana, è il riferimento alla necessità di utilizzare il diritto penale per educare i nativi e realizzare, così, la "missione civilizzatrice" dell'Occidente (e, tuttavia, al contempo, adattare il penale dei "civilizzati" al un contesto barbaro e inferiore dei colonizzati, ammettendo, ad esempio, pena capitale e pene corporali solo per costoro): il diritto penale, nel contesto della colonia, scrive Ranieri Falcone (magistrato in Eritrea nel periodo liberale della conquista coloniale e membro del gruppo dei redattori del codice penale per la colonia), «assurge ad una entità più complessa e più alta di interessi, i quali si riconnettono principalmente alla missione d'ordine e di civiltà, che la nazione dominante deve esercitare sui popoli che le sono soggetti», R. Falcone, *Disegno di codice penale da pubblicarsi nella colonia Eritrea con le modificazioni disposte dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1903, Relazione sul libro primo*, in *Relazione sulla colonia Eritrea del R. commissario Ferdinando Martini per gli esercizi 1902-1907 presentata dal ministro delle colonie*, allegato n. 29, Roma 1913, 553. Il diritto punitivo paternalista cui ci riferiamo qui costituisce un tema probabilmente affine ma non coincidente con il diverso tema del paternalismo nel diritto penale. Non potendo qui approfondire oltre, ci limitiamo a rinviare, rispetto a quest'ultimo, ad altre letture, ad es.: A. Cadoppi, *Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi*, in *Criminalia* 2011, 223 ss.; L. Cornacchia, Placing care. *Spunti in tema di paternalismo penale*, *ivi*, 240 ss.; D. Micheletti, *Il paternalismo penale giudiziario e le insidie della* bad samaritan jurisprudence, ivi, 275 ss; S. Tordini Cagli, *Il paternalismo legislativo*, *ivi*, 315 ss.

[69] Fece scalpore, ma solo nel nostro Paese, una sentenza emessa dal Giudice tedesco meno di vent'anni fa (Landgericht Bückeburg, 25 gennaio 2006, imp. Pusceddu, causa KLs 205 Js 4268/05, in *RIDPP*, 2008, 1441 ss., con nota critica di F. Parisi, *Colpevolezza attenuata in un caso dubbio di motivazione culturale*, 1447 ss.), con la quale si decise per l'attenuazione di pena dovuta a scemata imputabilità di un imputato sardo accusato di aver commesso «violenze sessuali, anche di gruppo, sequestro di persona, lesioni, percosse e altri atti di umiliazione contro la fidanzata lituana, motivati dalla gelosia […]»: la sentenza si inserisce all'interno di un orientamento giurisprudenziale che tende a riconoscere «fattori come la *italienisch-südländische Mentalität* o il *sizilianische Denkweisen*» quali «peculiari impronte etno-culturali (*besondere kulturelle und ethnische Prägungen*) che sebbene non abbiano assunto un pieno valore deresponsabilizzante (*wenngleich es nicht als Entschuldigung herhalten dürfe*), sono stati presi in considerazione per una mitigazione della pena o derubricazione dell'imputazione (*müsse strafmildernd berücksichtigt werden*)», M. Caterini, *Reati culturali: politiche criminali e prassi applicative tra Italia e Germania*, in *PD* 2020, 130-131. Per una panoramica aggiornata sulle principali pubblicazioni monografiche attinenti al tema dei reati culturalmente motivati si rinvia, invece, a F. Basile, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, 2018, 1, n. 1.

ben saldamente legata ad un'idea liberale di tolleranza giustificabile «solo come valore strumentale a logiche politiche di potere e di dominio ben precise (quelle che hanno prodotto, e parzialmente ancora producono, la sovranità statuale il cui comando e disciplinamento si applica su uno spazio pubblico "liberato" da ogni differenza, da tutto ciò che si presenta come altro rispetto alla rappresentazione del cittadino lavoratore, l'unico soggetto legittimato ad abitare quello spazio) e solo all'interno di ben determinati limiti (essenzialmente quelli circoscritti dal concetto di cittadinanza)»[70].

Ebbene, queste difficoltà nell'accettare, su un piano paritario, pratiche culturali di minoranza, senza ricadere nell'ideale implicito di una superiorità "bianca" e occidentale, rischiano di riversarsi anche sul sistema di giustizia penale (dove, tuttavia, la sensibilità al dato multiculturale, tendenzialmente, non manca, pur sempre nell'ottica del rispetto dei diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati, tanto degli autori quanto delle vittime)[71]. L'incontro con l'alterità culturale, in particolare, interessa tanto il versante normativo, quanto quello giurisprudenziale e stimola, talvolta, la riproposizione, anche nel settore penalistico, di quelle logiche gerarchizzanti che abbiamo richiamato poco fa. Giusto per dare un'idea del fenomeno, possiamo prendere in considerazione, a titolo di esempi, alcuni casi tratti dal panorama nazionale: segnatamente, il caso della criminalizzazione delle pratiche di circoncisione rituale femminile (art. 583 *bis* Cp)[72], per il versante normativo, e il cd

[70] M.L. Lanzillo, *Multiculturalismo perché?*, in *Contemporanea* 2003, 147.

[71] Sarebbe, invero, fuorviante e quantomeno riduttivo sostenere che il diritto penale, dinanzi all'alterità, si atteggi sempre nel senso di screditare le culture altre in vista dell'affermazione della superiore cultura dominante "occidentale". Almeno per quel che riguarda il nostro ordinamento, il filtro delle disposizioni costituzionali (soprattutto gli articoli 3 e 19 Cost.) costituisce tanto una garanzia, quanto un punto di riferimento ricorrente laddove si configuri un'offesa culturalmente motivata (da intendersi come «[...] *an act by a member of a minority culture, which is considered an offence by the legal system of the dominant culture. That same act is nevertheless, within the cultural group of the offender, condoned, accepted as normal behaviour and approved or even endorsed and promoted in the given situation*», J. Van Broek, *Cultural Defense and Culturally Motivated Crimes (Cultural Offences)*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 2001, 5). La Corte di Cassazione italiana, in particolare, pur a fronte delle – tutto sommato sporadiche - derive di cui diremo tra poco, si è dimostrata tendenzialmente attenta al dato multiculturale e alla contestuale necessità di bilanciare le libertà costituzionali che ne derivano con altri beni fondamentali, specie quelli strettamente legati alla tutela della persona umana, oltreché all'esigenza di effettuare, sul piano probatorio, un rigoroso "test culturale" che possa dare piena conferma circa la riconducibilità del comportamento offensivo ad un preciso codice culturale di minoranza; per un esempio di questo approccio v. Cass., 2.7.2018, n. 29613, in *DeJure*, relativa al caso di un genitore di origine albanese che compiva atti sessuali sul figlio minorenne - caso sul quale, tuttavia, la Suprema Corte omette di pronunciarsi nel merito, annullando con rinvio la precedente sentenza di assoluzione nella quale si escludeva la natura sessuale di tali atti –, di particolare interesse per l'esteso apparato motivazionale dedicato ai citati profili (ponderazione tra bene giuridico e grado dell'offesa, verifica della natura culturale del comportamento, necessità di effettuare un rigoroso test culturale). Per un commento, F. Basile, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, cit., 9-13.

[72] Rubricato come: *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, introdotto dal legislatore italiano con

caso Bajrami, relativo a una vicenda, ormai risalente, di maltrattamenti in famiglia realizzati da parte di un soggetto di origini albanesi su moglie e figli consenzienti, per il versante giurisprudenziale[73].

Quanto al primo, senza inoltrarci qui nei dettagli, quel che più sorprende è come il legislatore abbia mostrato una totale noncuranza per il valore che le culture musulmane e africane, in particolare, attribuiscono alla circoncisione rituale femminile e, con atteggiamento apertamente paternalista (nessun cenno viene compiuto, nell'art.583 *bis* Cp, all'età della donna, se non in ottica aggravante, o al suo consenso), decidendosi per una fattispecie incriminatrice – oltretutto condannata alla quasi ineffettività[74] – della quale non si avvertiva il bisogno, posto che la maggior parte delle condotte da essa incriminate ben potrebbero essere comunque punite quali lesioni, gravi o gravissime. Dietro questa scelta traspare, pertanto, un atteggiamento di imperialismo culturale, o, più precisamente, un'«opzione assimilazionista-discriminatoria», la quale «presuppone evidentemente un concetto di superiorità della razza e della cultura occidentale rispetto alle culture diverse», posto che «[...] il legislatore muove dalla premessa che la comprensione occidentale del corpo sia razionale, civilizzata e basata su dati scientifici, mentre quella africana sarebbe basata su superstizioni, riti barbari, credenze incivili»[75]. Unico, più o meno inconfessato, obiettivo di tale iper-criminalizzazione, insomma, altro non sarebbe se non quello di gettare discredito su culture altre, identificandole come inferiori, nel senso di arretrate e "incivili".

Per il versante giurisprudenziale, invece, il citato caso Bajrami ci offre la possibilità di mettere a nudo quelle strutture di pensiero gerarchizzanti cui abbiamo ricorrentemente fatto cenno, questa volta, tuttavia, con riferimento all'atteggiamento tenuto dall'organo giudicante. Del caso in parola, infatti, non ci interessa tanto

---

la l. 9.1.2006, n. 7. Per un primo commento v. F. Basile, *La nuova incriminazione delle "pratiche di mutilazione degli organi femminili"*, in *DPP* 2006, 678 ss.

[73] Cass, ord. 2.10.1999, n. 3398, in C. De Maglie, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa 2010, 65 e F. Basile, *Panorama di giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale* 2008, 9-10. La Cassazione, in particolare, decise per la condanna poiché escluse l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto (art. 50 Cp) nel caso del reato di maltrattamenti in famiglia.

[74] Ad oggi, invero, si registra una sola sentenza, di merito, concernente un caso di presunta mutilazione genitale femminile (dato riportato da F. Alicino, *I reati culturalmente motivati fra assimilazionismo e relativismo multiculturale*, in *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, 2022, 12); caso conclusosi, peraltro, con l'assoluzione degli imputati, i genitori della vittima minorenne, perché il fatto non costituisce reato, ritenendosi ch'essi non abbiano agito «allo scopo di menomarne le funzioni sessuali», come invece richiesto dalla norma incriminatrice, così C. App. di Venezia, 23 novembre 2012, n. 1485, commentata da F. Basile, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583* bis *c.p.*, *ivi*, 2013, 1 e ss.

[75] Così C. De Maglie, *I reati culturalmente motivati*, cit., 47 e 48.

ripercorrere il fatto storico in sé, né la soluzione giuridica prescelta, quanto piuttosto porre in evidenza alcuni passaggi della motivazione della sentenza, nei quali, in modo del tutto inappropriato e inopportuno, la Corte di Cassazione ha affermato come «[g]li artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di diritto e di fatto nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che suonano come "barbari" a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei secoli per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona»[76]. Ebbene, tali passaggi testimoniano come, evidentemente, questo modo di approcciarsi a un'alterità, questa volta unicamente associata alla nazionalità straniera dell'imputato, rappresenti un fattore a tal punto radicato da riemergere inconsapevolmente anche in una sede come quella processuale. Il confine tra incontro e rispetto dell'alterità, da un lato, e sua costruzione in negativo, dall'altro, appare, dunque, ancora una volta, molto labile[77].

[76] Cass, ord. 2.10.1999, n. 3398, cit.

[77] Astrattamente capace di arginare il rischio di simili derive ci pare la proposta, elaborata a suo tempo da Giovannangelo De Francesco, di introdurre un'apposita causa di non punibilità (sostanzialmente volta a incentivare un impegno *ex ante* di integrazione da parte dell'ordinamento, senza il quale si fa problematico un "disimpegno" *ex post* di carattere meramente punitivo e stigmatizzante) per i casi non gravi di commissione di delitti culturalmente motivati: G. De Francesco, *Multiculturalismo e diritto penale nazionale*, in A. Bernardi (a cura di), *Multiculturalismo, diritti umani e pena*, Milano 2006, 145 ss. In generale, ci pare che sia proprio ragionando più a fondo sulla scarsa offensività in concreto dei comportamenti culturalmente motivati che il rischio di derive discriminatorie nelle motivazioni delle decisioni giudiziali potrebbe meglio essere arginato. A sostegno di questa opinione, possiamo, ad esempio, ricordare come un simile approccio, attento all'effettivo potenziale offensivo della condotta – nel caso di specie, rispetto al bene della sicurezza pubblica -, avrebbe potuto scongiurare quello che è stato, ed è, un vero e proprio inutile accanimento da parte della Corte di Cassazione nei confronti di una condotta inoffensiva quale il porto del coltellino rituale, denominato *Kirpan*, da parte degli appartenenti alla minoranza degli indiani *Sikh*. Invero, smentendo un consolidato orientamento invalso nella giurisprudenza di merito, in base al quale si tendeva, in questi casi, ad assolvere dal reato di cui all'art. 4 della l. 18.4.1975, n. 110 per la presenza di un giustificato motivo religioso, la Corte ha iniziato ad optare per la condanna degli imputati, riconoscendo un'assoluta «prevalenza delle istanze securitarie sui principi-diritti di libertà religiosa e di libera manifestazione della propria fede» (A. Bernardi, *Populismo giudiziario? L'evoluzione della giurisprudenzapenale sul kirpan*, in *RIDPP* 2017, 677) nonostante si tratti di comportamenti privi di un potenziale lesivo e unicamente motivati da fattori religiosi (cfr. Cass., 1.3.2016, n. 24739, in *DeJure*; Cass., 24.2.2016 n. 25163, in *DeJure*). Da ultimo, la Cassazione (cfr. Cass., 31.3.2017, n. 24084, in *DeJure*) ha, peraltro, ribadito tale orientamento ingiustificatamente restrittivo, spendendosi - è il caso di dire, a sproposito - in una motivazione caratterizzata, a tratti, da una «veemente stigmatizzazione (...) della diversità culturale», che «evoca lo spettro di "arcipelaghi culturali confliggenti", per evitare i quali invoca, a carico degli immigrati, un "obbligo di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale"», F. Basile, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, cit., 8; per un ulteriore approfondimento, v. anche, F. Basile-M. Giannocoli, *Il coltello kirpan, i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti. A proposito di una recente sentenza della Cassazione*, in *DIC* 2017, 1 ss. e, per una lettura di respiro comparatistico, A. Simoni, *La sentenza della Cassazione sul kirpan: "voce dal sen fuggita"? Brevi note comparatistiche sull'adesione della Suprema Corte all'ideologia della "diversità culturale degli immigrati"*, *ivi*.

5. Con questo avvertimento, chiudiamo qui la nostra indagine preliminare sul tema dell'alterità e del diritto penale, sperando d'aver illuminato alcuni sentieri meritevoli d'essere percorsi, una volta recuperata la memoria storico-giuridica di una parentesi, quella del passato coloniale (*rectius* imperiale), troppo spesso dimenticata, talora fraintesa o mistificata[78], e, solo di recente, riscoperta anche dalla scienza giuridica[79].

La ricerca di profili di continuità tra quel passato e il nostro presente rappresenta, senz'altro, un'ardua sfida, soprattutto perché tendiamo a vivere nella convinzione che taluni atteggiamenti siano ormai superati sol perché non più apertamente propagandati, ed esitiamo a riconoscerci in un mondo che ci appare ormai lontanissimo: pure questo, a suo modo, è un atteggiamento differenzialista, mosso da un pregiudizio progressista circa la "maggiore civiltà" (anche giuridica), e dunque la alterità, tra il "noi" presente ed il "noi" passato. Fortunatamente, il pensiero post-moderno e, soprattutto, la critica femminista e post-coloniale, ci hanno messo in guardia da questa gratificante ma pericolosa illusione, nitidamente mostrando come strutture di pensiero differenzianti, gerarchizzanti e degradanti, costituiscano un retaggio da cui l'Europa contemporanea e l'occidente stentano a liberarsi, forse perché nemmeno ne vogliono ammettere la sopravvivenza.

Come studiosi di diritto penale, conviene prender parte all'impresa e contribuire a disvelare queste dinamiche: come abbiamo visto, infatti, la nostra disciplina ne è tutt'altro che immune, ed anzi, con la sua portata simbolica e stigmatizzante, rischia di esserne sovente uno dei motori, o il più tagliente degli strumenti[80].

---

[78] D'obbligo, per quel che riguarda il colonialismo italiano, ricordare i fondamentali e pionieristici lavori di storici quali Giorgio Rochat (v., ad esempio, Id, *Il colonialismo italiano: la prima guerra d'Africa, la guerra di Libia, la riconquista della Libia, la guerra d'Etiopia, l'Impero*, Torino 1973; Id, *Le guerre italiane 1935-43. Dall'Impero d'Etiopia alla disfatta*, Torino 2005), Angelo del Boca (in particolare, i 4 volumi della collana *Gli italiani in Africa Orientale*, pubblicati tra il 1976 e il 1984 e i 2 volumi della collana intitolata *Gli italiani in Libia*, editi nel 1986) e Nicola Labanca (cfr., ad esempio, Id, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, Bologna 2002).

[79] Oltre ai lavori già citati, possiamo qui ricordare tra gli altri, relativamente allo scenario nazionale, gli studi di Gianluca Bascherini (per es., Id, *Cultura giuridica e vicenda coloniale*, in I. Rosoni (a cura di), *Votare con i piedi: la mobilità degli individui nell'Africa coloniale italiana*, Macerata 2012, 49-83; Id, *Un pluralismo a due tempi. Colonizzazione e crisi dello Stato liberale in Italia*, in *QuadFior* 2021, 587-629), Luigi Nuzzo (v., ad es., Id, *La colonia come eccezione. Un'ipotesi di transfer*, in *Rechtsgeschichte* 2006, 52-58; Id, *Kolonialrecht*, in *Europäische Geschichte online*, 14.7.2011; Id, *Diritto e colonialismo tedesco in Cina: una storia europea*, in *Storica* 2020, 7-62), Isabella Rosoni (cfr. Ead, *La colonia eritrea. La prima amministrazione coloniale italiana (1880-1912)*, Macerata 2006; Ead, *Cittadinanze e giustizie differenziali. La condizione giuridica degli eritrei*, in Ead (a cura di), *Votare con i piedi: la mobilità degli individui nell'Africa coloniale italiana*, cit., 85-101) e Michele Bonmassar (Id, *Diritto e razza. Gli italiani in Africa*, Roma 2019).

[80] Tale ricerca di profili di continuità tra diritto penale differenziale passato e contemporaneo potrebbe d'altronde ispirarsi al modello di indagini più sedimentate, relative ad esempio ai nessi con l'Europa delle dittature nazi-fasciste. Si pensi, ad esempio, al noto lavoro di Vögel sulle continuità con il diritto penale della Germania nazionalsocialista, cfr. J. Vögel, *Einflüsse des Nationalsozialismus auf das Strafrecht*, Berlin 2008, *passim*.